

Oggi invece la candidatura bisogna presentarla venti giorni prima, cosicchè i deputati provinciali ed i sindaci (che ora sono assimilati ai deputati provinciali) potrebbero accettare la candidatura, e continuare l'esercizio delle loro funzioni prima delle elezioni durante la campagna elettorale per dodici giorni.

Pertanto se il Governo e la Commissione credono, proporrei di portare a venti o venticinque giorni il termine di cui all'articolo 105.

Io propongo si aggiunga un articolo così concepito; valevole quindi tanto pei sindaci quanto pei deputati provinciali: « Il termine di cui all'articolo 105, secondo comma, è elevato a 25 giorni ».

PRESIDENTE. Sull'articolo 22 vi sono vari iscritti. Il primo è l'onorevole Marchesano. Non è presente.

Segue l'onorevole Drago.

DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Spetta allora di parlare all'onorevole Pasqualino-Vassallo. Ne ha facoltà.

PASQUALINO-VASSALLO. Giunti al termine di questa discussione, grazie alla fermezza del presidente del Consiglio, e mentre sembra ormai certo che si possa arrivare all'approvazione della legge, io domando all'onorevole presidente del Consiglio se è sicuro che, tenendo fermo l'articolo 56 del testo unico del 1913, possano essere trovati al momento delle elezioni tutti i presidenti e vice-presidenti per presiedere le sezioni elettorali, dato l'aumento che si avrà nel numero delle sezioni stesse.

La Camera sa che per il regolare funzionamento delle sezioni elettorali l'opinione pubblica faceva molto assegnamento e affidamento sui magistrati che davano tutte le garanzie per il sollecito e regolare svolgimento delle elezioni. Ora, come tutti sanno, il numero dei magistrati è notevolmente diminuito sia perchè durante questi quattro anni di guerra non si sono fatti concorsi, sia per la morte gloriosa di alcuni di essi sui campi di battaglia, sia per altre ragioni che la Camera benissimo conosce. Quindi domando se, in corrispondenza del diminuito numero dei magistrati e degli altri funzionari, siano questi dal Ministero creduti sufficienti perchè i presidenti della Corte d'appello possano nominare tutti i presidenti e vice-presidenti che occorrono per i seggi elettorali. Che se il Presidente del Consiglio non fosse convinto di questo o gli mancassero le statistiche

opportune per poter dare affidamento in questo senso, lo pregherei di considerare se non sia il caso estendere la legge ad altre categorie di funzionari dello Stato, che affidino per la integrità e rettitudine, in modo che a suo tempo coloro a cui spetta possano scegliere tra queste nuove categorie i funzionari di cui ci è bisogno per nominare i presidenti dei seggi. Per esempio, si potrebbero scegliere gli ispettori e vice-ispettori scolastici, (*Oh! oh! — Commenti*) gli stessi maestri elementari. (*Rumori*). Ho posto il problema. La Camera e il Governo trovino il modo di risolverlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

CODACCI-PISANELLI. Nel secondare il voto manifestato dal presidente del Consiglio desidero solo raccomandare che, pur dando modo di anticipare il lavoro di preparazione del testo unico, non sia in un articolo di legge esplicitamente detto che si anticipa questa funzione legale, perchè non è possibile. Non è questa che una impostazione di correttezza giuridica, ma che ha la sua importanza, poichè purtroppo il linguaggio delle nostre leggi muta di sovente secondo il burocrate che ha preparato il testo che viene approvato, e questo accade sovente quando si usano difficili e complesse esposizioni come quelle del testo unico.

Il testo unico non può nascere che di fronte all'esistenza di diverse leggi nella stessa materia, che il Governo ha facoltà di coordinare in un unico testo senza nulla aggiungere e mutare. Ora è evidente che non sarebbe possibile dire esplicitamente in un articolo di legge che questa Commissione prepara il testo unico, quando ancora la legge non c'è senza la sanzione dell'altro ramo del Parlamento e la sanzione reale.

Non voglio istituire ostacoli all'anticipato lavoro, ma vorrei che l'emendamento di cui non ho il testo, fosse redatto in modo da non accrescere quella confusione di linguaggio giuridico che in altra sede cerchiamo di dare opera ad eliminare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine: ed a includervi le occorrenti norme di carattere regolamentare ».

MEDA. Mi pare che l'onorevole Codacci non veda giusto: l'articolo parla della « presente legge » appunto perchè esso mede-